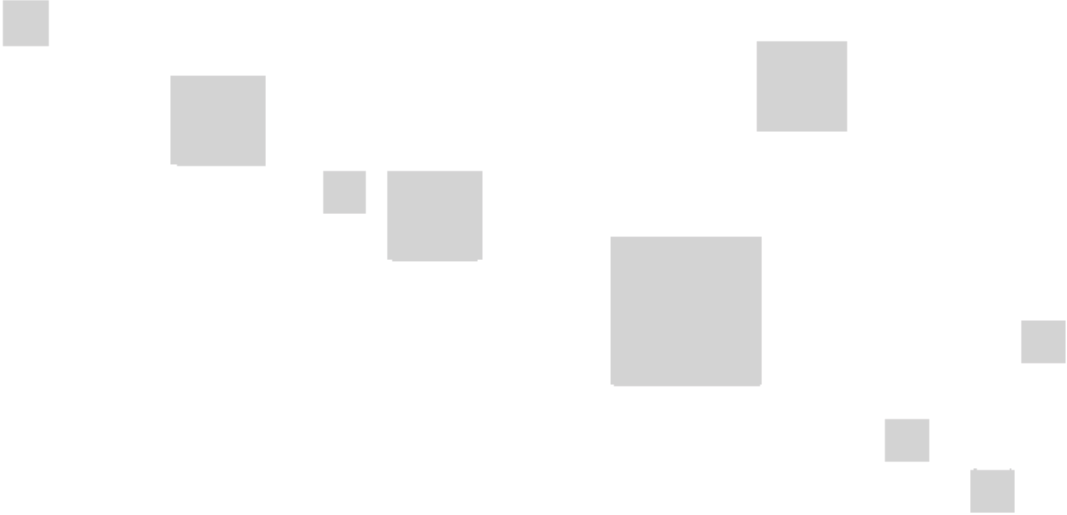




SEZIONE VIII

Volontariato a supporto di studenti con disabilità

SOMMARIO

Volontariato a supporto di studenti con disabilità

Destinatari	art. 1
Caratteristiche del servizio richiesto	art. 2
Termini per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità	art. 3
Criteri di selezione	art. 4
Adempimenti degli studenti volontari	art. 5
Riconoscimento dell'attività svolta	art. 6
Revoca dei compiti	art. 7
Rinuncia all'attività	art. 8

Art. 1 (Destinatari)

1. Possono concorrere gli studenti delle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, degli Istituti per l'Alta Formazione Artistica e Musicale della Regione Emilia-Romagna, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e CIELS Bologna, disponibili ad un'attività di volontariato in favore di studenti con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66% (di seguito "*studenti con disabilità*"). In caso di iscrizione ai corsi interateneo "MUNER" o agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna, l'attività di volontariato in favore di studenti con disabilità sarà di norma prestata presso la sede didattica del corso frequentato dal volontario.
2. Gli studenti interessati devono essere iscritti, di norma, da non oltre:
 - a) quattro anni per studenti iscritti ai corsi di laurea;
 - b) un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un anno per studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) tre anni per studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale;
 - d) un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio, per studenti iscritti ai corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato.

Eventuali diverse condizioni potranno essere valutate solo per situazioni particolari.

3. Il numero di studenti volontari da reperire è complessivamente pari a 100, così suddiviso per sedi:
 - Bologna: 73,
 - Ferrara: 6,
 - Modena e Reggio Emilia: 9,
 - Parma: 12.

Art. 2 (Caratteristiche del servizio richiesto)

1. Il servizio di volontariato consiste in un aiuto personale in tutte quelle funzioni che gli studenti con disabilità non sono in grado di espletare autonomamente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, vestizione, svestizione, preparazione colazione e pasti, lavaggio stoviglie e riordino cucina, fare la spesa, riordino degli effetti personali presenti nella camera, lavaggio indumenti e loro collocazione negli armadi).
2. Gli studenti volontari, se le caratteristiche della attività da svolgere lo richiedono e previa valutazione di ER.GO, possono essere ospitati presso le strutture dove sono assegnati gli studenti con disabilità interessati al servizio. L'assegnazione dell'alloggio si conclude al 15 settembre 2024, fatti salvi i casi di revoca o rinuncia, di cui ai successivi artt. 7 e 8.
3. Le rette dovute sono quelle previste dalla Sezione III Servizi residenziali per gli studenti con requisiti di reddito e merito. Nel corso dell'anno accademico, in caso di esaurimento di disponibilità di volontari, gli studenti che prestano già volontariato e sono in alloggio, per i quali intervengano variazioni nella carriera universitaria, possono rimanere in studentato fino alla fine dell'anno accademico continuando a prestare l'attività, mantenendo la retta da "studenti in graduatoria" come previsto dalle **TABELLE RETTE E TARIFFE SERVIZI RESIDENZIALI** della Sezione III Servizi residenziali (**TABELLA 1**).

Qualora invece lo studente volontario (anche con soglia ISEE prevista per l'accesso agevolato ai servizi residenziali) che sia in alloggio solo in ragione dello svolgimento della attività di volontariato, incorra nella revoca del compito per le motivazioni di cui al successivo art.7.1 e nella impossibilità di riassegnazione, potrà presentare richiesta di rimanere in alloggio: in caso di accoglimento, la tariffa mensile applicata sarà quella indicata nella **TABELLA 2** delle **TABELLE RETTE E TARIFFE SERVIZI RESIDENZIALI** della Sezione III Servizi residenziali.

4. Non si procederà all'assegnazione del servizio abitativo in caso di pendenze debitorie maturate negli anni accademici precedenti nei confronti dell'Azienda a qualunque titolo.
5. Nel caso di studenti che abbiano una soglia ISEE superiore a quella prevista per l'accesso agevolato ai servizi residenziali, le tariffe applicate sono quelle indicate nella **TABELLA 2** delle **TABELLE RETTE E TARIFFE SERVIZI RESIDENZIALI** della Sezione III Servizi residenziali.
6. In caso di uscita anticipata dello studente volontario dall'alloggio, purché continui l'attività di volontariato da esterno, non è prevista applicazione di pagamento di penali.

Art. 3

(Termini per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità)

1. Le domande devono essere presentate tramite INTERNET, collegandosi al sito www.er-go.it dal 3 luglio al 30 agosto 2024.
2. Entro il 4 settembre 2024 dovranno essere inviate in formato pdf all'indirizzo email serviziadisabili@er-go.it:
 - a) l'Attestazione ISEE 2024, SOLO se non è già stata presentata ad ER.GO per la domanda di benefici a.a. 2024/2025, compreso il calcolo della contribuzione studentesca;
 - b) eventuali certificazioni di aver già prestato volontariato presso altri enti/associazioni.

Art. 4

(Criteri di selezione)

1. La selezione degli studenti avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a) avere già espletato attività di volontariato per conto di ER.GO con pieno gradimento;
 - b) anzianità nell'attività;
 - c) avere già conosciuto gli studenti con disabilità destinatari del servizio;
 - d) avere già prestato attività di volontariato al di fuori di ER.GO, in tal caso deve essere prodotta idonea certificazione;
 - e) colloquio motivazionale con il Servizio Studenti con disabilità di ER.GO.

Nella valutazione si terrà comunque conto del curriculum accademico e dell'idoneità all'alloggio nelle graduatorie per l'anno accademico 2024/2025. Saranno esclusi gli studenti che non hanno sostenuto esami nell'anno accademico precedente.

2. Fatti salvi i criteri di cui sopra, ER.GO individua gli studenti volontari da adibire al servizio a suo insindacabile giudizio.

Art. 5

(Adempimenti degli studenti volontari)

1. ER.GO si riserva di affidare i compiti agli studenti volontari a proprio insindacabile giudizio, tenendo conto della compatibilità con i loro impegni di studio.
2. ER.GO si riserva di non assegnare o sospendere le attività, qualora vengano meno le richieste degli studenti con disabilità interessati.
3. ER.GO garantisce agli studenti che espletano il servizio idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi con l'esercizio dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. Gli studenti volontari sono tenuti a prestare l'attività con diligenza e puntualità, secondo le disposizioni impartite da ER.GO. In caso di impedimenti nei giorni e negli orari concordati, devono darne comunicazione ad ER.GO, con preavviso di almeno 3 giorni, all'indirizzo email: serviziadisabili@er-go.it.

5. Gli studenti volontari devono rendersi disponibili per sostituzioni reciproche in caso di necessità.
6. Gli studenti volontari, assegnatari di posto alloggio, in caso di uscita temporanea o definitiva dal posto alloggio, devono darne comunicazione scrivendo all'indirizzo email: serviziodisabili@er-go.it.
7. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del servizio non espressamente previste, si rimanda al Regolamento del servizio di aiuto personale tramite società di servizi e studenti volontari, che verrà distribuito agli studenti volontari selezionati e agli studenti con disabilità fruitori del servizio.
8. **Gli studenti volontari offrono una prestazione minima giornaliera di 1 ora, riconducibile ad un impegno di 7 ore a settimana (nel caso il fine settimana non siano presenti).**

Art. 6

(Riconoscimento dell'attività svolta)

1. ER.GO riconosce l'attività svolta con le seguenti modalità:
 - borsa di studio incentivante fino ad un importo massimo annuale pari a € 500,00.

Per gli studenti assegnatari di posto alloggio la borsa di studio incentivante viene trattenuta a parziale copertura dell'importo dovuto per la retta mensile dell'alloggio assegnato. Il valore mensile della borsa è di € 45,45 (con conguaglio sulla 11^a mensilità).

2. ER.GO rilascerà, alla fine dell'anno accademico, allo studente volontario - su richiesta - un'attestazione delle competenze acquisite durante il percorso, utile per l'inserimento nel curriculum vitae.

Art. 7

(Revoca dei compiti)

1. ER.GO revoca l'assegnazione dei compiti, a suo insindacabile giudizio, nei seguenti casi:
 - a) se lo studente con disabilità rinuncia al servizio di assistenza o all'alloggio;
 - b) se lo studente volontario non espleta le attività con diligenza, puntualità e secondo le disposizioni impartite da ER.GO, sentito lo studente con disabilità a cui è assegnato;
 - c) se lo studente volontario non rispetta i piani settimanali di programmazione delle presenze, senza darne preavviso;
 - d) se lo studente volontario incorre nella revoca dell'alloggio.
2. La revoca dell'assegnazione dei compiti comporta il venir meno di tutte le forme di riconoscimento dell'attività svolta, ivi compresa l'eventuale assegnazione dell'alloggio, fatto salvo il periodo in cui il servizio è stato prestato.

Art. 8

(Rinuncia all'attività)

1. Lo studente che intende rinunciare all'attività assegnata deve darne comunicazione per iscritto ad ER.GO, con un preavviso di almeno 10 giorni, scrivendo a: serviziodisabili@er-go.it.
2. Dal momento della rinuncia vengono meno tutte le forme di riconoscimento dell'attività di volontariato, ivi compresa l'eventuale assegnazione dell'alloggio.
3. Nel caso di studenti assegnatari di posto alloggio per reddito e merito, la rinuncia al volontariato nel corso dell'anno accademico può comportare il trasferimento in altra residenza universitaria, a discrezione dell'Azienda, al fine di garantire l'alloggio ad un nuovo volontario.